

Autotrasporto: la carta di qualificazione del conducente

13 Settembre 2007

Il Ministero dei trasporti con la circolare prot. Div 6 77898/8.3 del 10 agosto 2007, facendo seguito alla precedente circolare 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 (che viene contestualmente abrogata dalla nuova circolare) ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti relativamente al possesso della carta di qualificazione del conducente.

In particolare si è posto il problema se per la condotta di un veicolo adibito al trasporto merci in conto proprio fosse necessaria o meno la carta di qualificazione del conducente.

La Circolare ministeriale risponde indirettamente al quesito poichè nell'elencare i soggetti esonerati dall'obbligo, al paragrafo 1 lett. g) indica i veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Questa indicazione sarebbe già sufficiente a risolvere gran parte delle perplessità, ma il penultimo periodo del paragrafo 1 precisa che le esenzioni riferentesi ai conducenti di veicoli ad uso proprio non si applicano se il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. Infatti in tal caso non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Relativamente alla richiesta della carta di qualificazione professionale, che per il trasporto merci sarà obbligatoria a decorrere dal 10 settembre 2009, la Circolare evidenzia che l'istanza di rilascio può essere effettuata direttamente dall'interessato all'Ufficio della Motorizzazione Civile, ovvero da un soggetto all'uopo delegato, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Allegato: il testo della circolare ministeriale

1499-ALLEGATO.pdf [Apri](#)